



COMUNE DI ALI' TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 123 del 18-12-2017

OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 1318 del 27.10.2017 emessa dal Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro – su Ricorso presentato dalla Sig.ra Toscano Rosaria. Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell'Area Amministrativa per il conferimento di un incarico legale e autorizzazione al Sindaco per la costituzione in giudizio.

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di dicembre alle ore 17:30 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	“
MUZIO Mariarita	“
SPARACINO Carmelo	“

Presenti	Assenti
×	
×	
	×
×	
×	

Assenti: Di Nuzzo M.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi;
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. n. 9373 del 18/12/2017

Il Proponente SINDACO

OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 1318 del 27.10.2017 emessa dal Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro – su Ricorso presentato dalla Sig.ra Toscano Rosaria. Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell'Area Amministrativa per il conferimento di un incarico legale e autorizzazione al Sindaco per la costituzione in giudizio.

PREMESSO che:

- con Ricorso depositato in data 17.02.2015 al Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro - la dipendente Sig. Toscano Rosaria ha richiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori dal 26.07.2012 al 31.12.2015 con relativa differenza retributiva,
- il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n. 1318 emessa il 27.10.2017 dal Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro – con la quale in accoglimento del Ricorso proposto dalla Sig.ra Toscano Rosaria,
 1. è stato riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori, riconducibili alla categoria D dal 26.07.2012 al 31.12.2015;
 2. condannato il Comune di Ali terme a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 6.689,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
 3. condannato il Comune di Ali terme alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.342,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali;
 4. posto definitivamente a carico del Comune di Ali Terme gli esborsi relativi alla Ctu, liquidati con decreto emesso in corso di causa;

CONSIDERATO che:

- la suddetta sentenza è stata emessa sulla scorta della relazione di consulenza tecnico - contabile n. cronol. 11620/2017 del 12.06.2017 redatta dal Dott. Antonino D'Andrea;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 8620 del 21.11.2017, l'Avv. Giovanni Caruso, legale incaricato della difesa del Comune di Ali Terme nel giudizio di prime cure, ha rappresentato che

1. *“all’udienza fissata per il deposito della CTU il Tribunale non ha ritenuto di dovere concedere un termine per il deposito di note difensive, e consentire di poter dedurre le proprie osservazioni sia in ordine alla causa, sia relativamente alla relazione peritale”;*
2. *“nel contesto della sentenza non è stato fornito alcun chiarimento circa la fondatezza o meno delle osservazioni, ritenendo per implicito che quanto detto dal CTU fosse da condividere”;*

RILEVATO, che per le condivisibili considerazioni espresse dal legale di fiducia dell’Ente incaricato per il giudizio di primo grado, a tutela della correttezza dell’operato del Comune di Ali Terme, è opportuno avversare la Sentenza n.1318/2017 proponendo appello a mezzo procuratore incaricato;

DATO ATTO che non esistendo la specifica professionalità tra i dipendenti dell’Ente per l’attività di recupero delle suddette somme, è necessario provvedere con professionista esterno esperto nel settore legale;

ATTESO

- che per la suddetta attività di rappresentanza delle ragioni dell’ente, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in un’isolata prestazione di difesa in giudizio, l’affidamento è escluso dall’applicazione del nuovo codice dei contratti ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50/2016;
- che, ai sensi dell’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..”;

VALUTATO che il dettato normativo possa essere rispettato selezionando gli avvocati sulla base della specifica professionalità richiesta in ragione dell’incarico da affidarsi, contemperando il principio di rotazione con le specifiche competenze tecniche possedute e le pregresse esperienze maturate in riferimento alla materia oggetto di contenzioso, secondo i principi di imparzialità, economicità e buon andamento;

RILEVATO

- che l’economicità, nel caso di specie, deve essere garantita determinando l’importo a base di negoziazione sulla base dei parametri ministeriali fissati dal DM 55/2014 recante:”Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31/12/2012 n. 247”;
- che, tenuto conto dei principi di armonizzazione contabile, ai fini di una corretta imputazione delle somme, occorrerà richiedere al professionista un preventivo di spesa onnicomprensivo, indicando, ove applicabile, le scadenze temporali dell’esigibilità del credito relativo all’incarico stesso, mediante apposito cronoprogramma delle attività da espletare;

DATO ATTO che il legale dovrà impegnarsi a relazionare circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo , senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

VISTE le vigenti disposizioni in materia e ribadito che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO l'allegato schema di disciplinare d'incarico ;

PRECISATO che le SS.RR. della Corte dei conti hanno elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi:

1. rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
2. inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
3. proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;

PRECISATO E ATTESTATO, a tale riguardo, che:

- L'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- Non esiste all'interno della propria organizzazione, la figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- La durata dell'incarico è legata alla chiusura del contenzioso;
- Il compenso dovrà essere concordato, proporzionalmente all'incarico da conferire, tenendo conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014;
-

VALUTATO che, in relazione alla tipologia di incarico da conferire, è preventivabile una spesa legale quantificata in € 2.500,00, comprensivo di IVA, CPA e spese vive, fermo restando la necessità di un formale preventivo di spesa da acquisire a cura del Responsabile del Settore in sede di affidamento dell'incarico e di conseguente impegno di spesa;

VISTO l'art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, che obbliga la PA a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

DATO atto che ai fini del conferimento di tale incarico il legale in sede di disciplinare di incarico dovrà attestare l'insussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013;

VISTI i pareri favorevoli espresso dal responsabile dell'area amm.va e di ragioneria ai sensi del nuovo art. 49 del TUEL n. 267/2000, come introdotto dalla L. 213/2012;

VISTI

- il TUEL;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 55/2014;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate:

Di autorizzare il Sindaco a proporre appello avverso la Sentenza n. 1318 emessa il 27.1.2017 dal Tribunale Civile di Messina - Sez. Lavoro – a definizione del giudizio n. 791/2016 avviato dalla Sig.ra Toscano Rosaria con Ricorso del 17.02.2015;

Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'affidamento di un incarico legale a professionista esterno;

Di quantificare in via presuntiva la somma occorrente per il suddetto incarico in € 2.500,00, comprensivo di IVA, CPA e spese vive;

Di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma complessiva di € 2.500,00, prenotando il relativo impegno di spesa a valere sul bilancio di previsione 2017/2019 come da parere contabile allegato;

Di approvare, a tal fine, lo schema di disciplinare di incarico di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa dell'Ente, allegato alla presente delibera e dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di sottoscriverlo congiuntamente al legale individuato;

Di dare atto che l'Avvocato dovrà dichiarare, in sede di firma del disciplinare di incarico, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi nonché di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico previsti dal D.lgs. n. 39/2013;

Di dare atto che il compenso andrà pattuito, previa acquisizione di preventivo di spesa, tenendo conto dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 nel rispetto del principio di economicità;

Di dare atto che, ai sensi del nuovo sistema di armonizzazione contabile, il preventivo di spesa dovrà essere onnicomprensivo e, ove applicabile, dovrà indicare l'eventuale esigibilità su più esercizi finanziari del relativo credito;


Di dare atto che nessun compenso ulteriore potrà essere corrisposto al legale ai sensi della legge 27/2012;

Di demandare i conseguenti atti gestionali al Responsabile dell'Area Amministrativa;


Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio del Comune e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;

Di dichiarare, con separata unanime votazione, l'immediata esecutività del presente provvedimento stante la necessità di provvedere tempestivamente alla costituzione in giudizio.

L'istruttore



Il proponente





DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

Disciplinare di incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Ali Terme nella sede comunale sono presenti:

- Dott. Mario Puglisi n.q. di Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa del Comune di Ali Terme (di seguito *Amministrazione*);

E

- l'Avv. _____ (di seguito *Professionista*) con studio in _____, Partita Iva: _____;

i quali convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - Conferimento incarico

L'*Amministrazione* conferisce (giusta Delibera di Giunta Municipale n. _____ del _____ e determina del Responsabile Area Amministrativa n. _____ del _____) al *Professionista* che accetta, l'incarico di difenderla e rappresentarla nel procedimento _____ per il solo grado o la sola fase di giudizio attualmente pendente. A tal fine il Sindaco rilascia al Professionista apposita procura.

Il *Professionista* s'impegna, nel periodo di vigenza del presente contratto, a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Ali Terme.

ARTICOLO 2 – Durata del contratto e diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto è espressamente limitato al solo grado o alla sola fase del giudizio per cui è stato conferito ed avrà termine con la sua definizione. E' esclusa qualsiasi proroga tacita del rapporto. Viene espressamente convenuto, stante il carattere dell'incarico affidato, il diritto per l'*Amministrazione* di recedere, ove lo ritenga opportuno, dal rapporto, mediante raccomandata A.R., con il preavviso di giorni 7, trascorsi i quali il recesso acquisterà efficacia.

Medesima facoltà è concessa al Professionista, qualora ricorra una giusta causa. Tale diritto dovrà essere esercitato ai sensi dell'art. 2237, comma 3, del c.c.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, al Professionista sarà dovuto esclusivamente il compenso pari all'attività effettivamente prestata sino al giorno in cui il recesso acquisterà efficacia, nonché il rimborso delle spese sostenute e giustificate. In tale misura dovrà parimenti essere liquidato il compenso al Professionista, qualora dovesse risolversi per mutuo consenso delle parti comuni.

ARTICOLO 3 – Condizioni di incompatibilità

Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere comunanza d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazione di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, nè ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico per conto della controparte o di terzi, nè ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico

accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Dichiaro, altresì, l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il Professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ARTICOLO 4 – Rilascio documentazione

L'Amministrazione si obbliga a fornire al Professionista tempestivamente, per il tramite dei propri uffici ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa.

ARTICOLO 5 – Redazione sullo stato della pratica e trasmissione documentazione

Il Professionista s'impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Amministrazione. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non dà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto nell'incarico principale. Il Professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà la conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per la completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali al fine di evitare pregiudizi per l'Amministrazione.

ARTICOLO 6 – Compensi e rimborso spese

Il compenso dovuto al Professionista viene fissato, come da determina di incarico sopra richiamata, in complessivi € _____, comprensivi di I.V.A., C.P.A. e spese vive. L'importo dovuto a saldo al Professionista sarà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del grado o della fase del giudizio per cui l'incarico è stato conferito, dietro presentazione della relazione di cui all'art. 4 e di parcella in cui sia puntualmente specificato il valore della causa e si attesti in calce che le singole voci ivi riportate sono conformi ai minimi tariffari dello scaglione di pertinenza.

ARTICOLO 7 – Anticipi

Spetta al Professionista un anticipo calcolato nella misura del 20% dell'importo totale di € _____, comprensivo di C.P.A. e I.V.A. e pertanto da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura e copia dell'atto di costituzione in giudizio o comparsa. Tale importo sarà detratto all'atto della definitiva liquidazione. Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo.

ARTICOLO 8 – Rinuncia alla lite – Transazioni

Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione ha ogni e più ampia facoltà, in qualsiasi grado o fase del giudizio, di abbandonare la lite ovvero di addivenire a transazione.

Nell'ipotesi sopra prospettata, spetterà al Professionista un compenso commisurato all'attività effettivamente prestata sino al giorno dell'abbandono del giudizio, ovvero alla transazione. In questo ultimo caso resta inteso che l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione

della vertenza senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

ARTICOLO 9 – Recupero somme su sentenze

Qualora l'Amministrazione avvii la procedura per il recupero delle somme liquidate dai giudici in sentenze relative a giudizi in cui sia risultata vittoriosa, il Professionista s'impegna espressamente e

ricevere quali compensi a saldo per spese, onorari e competenze per l'attività svolta le corrispondenti somme poste e/o liquidate dal giudice nel corso della procedura a carico della controparte eseguita.

ARTICOLO 10 – Procuratore domiciliatario

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ARTICOLO 11 – Elezioni di domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Ali Terme presso la sede municipale sita in Via Francesco Crispi n. 289
- il Professionista in _____;

ARTICOLO 12 – Clausola risolutiva espressa

E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c., qualora non sia adempiuta una delle obbligazioni di cui agli artt. 1, comma 3, 3 e 4.

ARTICOLO 13 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trova piena ed integrale applicazione la normativa vigente.

ARTICOLO 14 – Trattamento dei dati

L'Amministrazione informa il Professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 15 – Sottoscrizione

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità indicate e contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, approvato e sottoscritto

ILPROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Mario Puglisi)


Ali Terme, 18/12/2014

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE

(D.ssa Rosa Puliatti)

Ali Terme, 18-12-2014



La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
<p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:</p> <p>Reg. n° _____</p> <p>dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____</p> <p>Il Responsabile _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>	<p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il <u>10/12/2017</u></p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>

